

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA - ESEMPI DI CALCOLO

Per la determinazione della tariffa del Tributo TARI, il comune di Grassobbio adotta il metodo tariffario di cui al D.P.R. 158/1999 (cd. metodo normalizzato).

CALCOLO UTENZE DOMESTICHE

La tassa è determinata dalla somma della parte fissa per €/mq. della superficie dell'abitazione e relative pertinenze + la parte variabile in base ai componenti del nucleo familiare

TARIFFE anno 2026 deliberate con D.C. n. 14 del 27/04/2026

Numero componenti	Tariffa fissa in base ai mq.	Tariffa variabile in base n. componenti
1	€ 0,28560	€ 27,6903
2	€ 0,33580	€ 55,43690
3	€ 0,37510	€ 69,28870
4	€ 0,40750	€ 90,13070
5	€ 0,43960	€ 110,91030
6 o più	€ 0,46460	€ 128,24010

ESEMPI DI CALCOLO

Abitazione occupata da 1 componente e con superficie di 138 mq

Parte fissa: (€ 0,28560 x mq 138)	€	39,42	
Parte variabile	€	27,69	

TOTALE QUOTA	€	67,11	
Contributo provinciale 5%	€	3,36	
Componenti perequative <i>UR1,a-UR2,a-UR3,a</i>	€	7,60	

TOTALE TASSA	€	78,07	cod. tributo 3944 per modello di pagamento F24

Abitazione occupata da 3 componenti e con superficie di 70 mq

Parte fissa: (0,37510 x mq 70)	€	26,26	
Parte variabile	€	69,29	

TOTALE QUOTA	€	95,55	
Contributo provinciale 5%	€	4,78	
Componenti perequative <i>UR1,a-UR2,a-UR3,a</i>	€	7,60	

TOTALE TASSA	€	107,93	cod. tributo 3944 per modello di pagamento F24

CALCOLO UTENZE NON DOMESTICHE

La tassa è determinata, in funzione del tipo di attività esercitata, moltiplicando sia la tariffa della parte fissa che quella della parte variabile risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158, con la superficie dei locali e delle aree di pertinenza in cui si svolge l'attività.

TARIFFE anno 2026 deliberate con D.C. n. 14 del 27/04/2026

	Categoria	Parte Fissa (€/mq)	Parte Variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,19820	0,30900
2	Cinematografi e teatri	0	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,27250	0,42860
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,40620	0,63400
5	Stabilimenti balneari	0	0
6	Esposizioni, autosaloni	0,25270	0,39750
7	Alberghi con ristorante	0,70350	1,09740
8	Alberghi senza ristorante	0,50530	0,78370
9	Case di cura e riposo	0	0
10	Ospedali	0	0
11	Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	0,75270	1,17240
12	Banche ed istituti di credito	0,30220	0,47380
12	Studi medici (Banche ed istituti di credito)	0,30220	0,47380
12	Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	0,30220	0,47380
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,64400	1,08800
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,73490	1,14970
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti	0,35170	0,55200
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,63200	0,98850
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,51030	0,79890
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,54000	0,84310
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,45580	0,70930
20	Attività industriali con capannoni di produzione-parte fissa-	0	0
21	Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici	0,54000	0,83930
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,76500	5,87050
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,09130	4,81920
24	Bar, caffè, pasticceria	3,11610	4,23900
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,36730	2,13550
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,02550	1,60140
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,55200	5,53520
28	Ipermercati di generi misti	0	0
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0
30	Discoteche, nigh club	0,73320	1,14170

ESEMPI DI CALCOLO UTENZE NON DOMESTICHE

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (logistica) Cod. categoria 3 con superficie pari a mq. 4.000

Parte fissa: (0,27250 x mq 4.000)	€	1.090,00	
Parte variabile: (0,42860 x mq 4.000)	€	1.714,40	

TOTALE QUOTA	€	2.804,40	
Contributo provinciale 5% TEFA	€	140,22	
Componenti perequative $UR1,a-UR2,a-UR3,a$	€	7,60	

TOTALE TASSA	€	2.952,22	cod. tributo 3944 per modello di pagamento

Albergo con ristorante Cod. categoria 7 con superficie pari a mq 2.000

Parte fissa: (0,70350 x mq 2.000)	€	1.407,00	
Parte variabile: (1,09740 x mq 2.000)	€	2.194,80	

TOTALE QUOTA	€	3.601,80	
Contributo provinciale 5%	€	180,09	
Componenti perequative $UR1,a-UR2,a-UR3,a$	€	7,60	

TOTALE TASSA	€	3.789,49	cod. tributo 3944 per modello di pagamento

Banche ed istituti di credito Cod. categoria 12 con superficie pari a mq 500

Parte fissa: (0,3022 x mq 500)	€	151,10	
Parte variabile: (0,4738 x mq 500)	€	236,90	

TOTALE QUOTA	€	388,00	
Contributo provinciale 5%	€	19,40	
Componenti perequative $UR1,a-UR2,a-UR3,a$	€	7,60	

TOTALE TASSA	€	415,00	cod. tributo 3944 per modello di pagamento

Attività industriali con capannoni di produzione Cod. categoria 20 con superficie pari a mq 3.000

Parte fissa: (0,45580x mq 3.000)	€	1.367,40	
Parte variabile: (0,70930 x mq 3.000)	€	2.127,90	

TOTALE QUOTA	€	3.495,30	
Contributo provinciale 5%	€	174,77	
Componenti perequative $UR1,a-UR2,a-UR3,a$	€	7,60	

TOTALE TASSA	€	3.677,67	cod. tributo 3944 per modello di pagamento

COMPONENTI PEREQUATIVE

A decorrere dal 1 gennaio 2024 ARERA con la deliberazione 386/2023/R/RIF, ha istituito, le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

Tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio, e sono così denominate:

- la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

A decorrere dal 01 gennaio 2025 per garantire la copertura delle riduzioni per il "Bonus Sociale" è stata istituita la componente perequativa *UR3,a* pari a 6,00 euro/utenza

PER EVENTUALI RIDUZIONI APPLICABILI AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI

si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento TARI approvato con D.C. n. 03 del 15/03/2023 indicate al:

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Esenzione/riduzione per le superficie di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero

Articolo 21 - Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio

Articolo 22 - Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico

Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio

Articolo 24 - Riduzioni varie

Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

BONUS SOCIALE dal 1° gennaio 2025

il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 ha adottato il *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"* (in Gazz.Uff. del 13 marzo 2025, n. 60);

Tale agevolazione (bonus sociale) è riconosciuta a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

Per l'anno 2025 il bonus verrà riconosciuto nel documento dell'anno 2026 in base all'elenco che verrà fornito al Gestore entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento